



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@lnd.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 50 del 9 Dicembre 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

1.1.1. GARE INTERROTTE

A seguito di numerose richieste di chiarimento, si ritiene opportuno riportare, qui di seguito, lo stralcio dell'art. 33 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Art. 33 Lo svolgimento dei Campionati

*****OMISSIS*****

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. È fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

*****OMISSIS*****

1.1.2. PREMI ASSICURATIVI TESSERAMENTO PER ATLETI/E CON DOPPIA CARRIERA CALCIO A 11 E CALCIO A 5

Al fine di uniformarsi con quanto già stabilito e attuato dalla L.N.D. per la gestione dei premi assicurativi relativi al tesseramento con doppia carriera Calcio a 11 e Calcio a 5, di propria competenza, si informa in merito a quanto attivato nella materia in oggetto a seguito di richiesta della Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico nazionale. In caso di doppia carriera in ambito SGS si deve considerare la quota assicurativa dei tesseramenti annuali di Settore Giovanile alla stregua di quella LND, ossia imputabile per "testa" e non per posizione di tesseramento. In tal senso, si è provveduto ad adeguare l'imputazione del costo della quota assicurativa al momento della creazione della pratica di avvio nuova carriera e, contestualmente, a riaccreditare alle Società interessate la differenza dovuta per quei tesserati/tesserate che hanno una doppia carriera, calcio a 11 e calcio a 5, entrambe di settore giovanile. Le scritture di riaccredito sono passate in data 29 ottobre 2022 ed avevano ad oggetto tutte le pratiche convalidate e contabilizzate da inizio della corrente stagione sportiva e fino alla sopra citata data.

Per le pratiche istruite a "prezzo pieno" (di prima carriera e per le residuali di seconda carriera, dato che dal 1° novembre 2022 è attiva la modifica sul portale che imputa il corretto costo alle pratiche di tesseramento di avvio nuova carriera in ambito SGS) è il programma di contabilizzazione delle stesse che si preoccuperà di riaccreditare alle Società quanto di loro spettanza, puntualmente per ogni pratica/tesserato-a. Si rammenta che quando viene fatta una pratica di avvio nuova carriera di un tesserato/a in ambito SGS si deve tener conto di quanto di seguito specificato:

- se la carriera precedentemente in essere è relativa ad un tesseramento pluriennale, il premio assicurativo SGS è dovuto per intero;
- se la carriera precedentemente in essere è annuale, il premio assicurativo SGS non è dovuto.

Ciò significa che la voce "Premio Assicurativo" per il secondo tesseramento è gratuita se fatta per la stessa Società del primo tesseramento, mentre il costo di euro 10,60 deve essere ripartito su entrambi i tesseramenti di calcio a 11 e di calcio 5 nel caso di doppio tesseramento per Società diverse. Giova ricordare, inoltre, che l'imputazione dei costi della pratica di tesseramento SGS viene fatta al momento della creazione della stessa e che successivamente l'addebito alla Società viene fatto dopo l'approvazione della pratica. È, dunque, il programma di contabilizzazione/addebito delle pratiche, come modificato, che si occuperà di riaccreditare eventuali differenze da calcolare sulla quota assicurativa per ciascuna pratica approvata.

1.1.3. SEGNALAZIONE TESSERATI DA SOTTOPORRE A RADUNI SELETTIVI IN VISTA DEL TORNEO DELLE REGIONI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili le **schede** che ciascuna Società affiliata può utilizzare **per segnalare** al Comitato Regionale **n. 2 tesserati per ciascuna categoria** di pertinenza da sottoporre ai prossimi **raduni selettivi** che saranno organizzati per allestire le **Rappresentative Regionali** che prenderanno parte al prossimo **Torneo delle Regioni di Calcio a 11 e di Calcio a 5** nel mese di aprile 2023.

N.B. → Si rammenta che il Comitato Regionale ha già provveduto a trasmettere le suddette schede a ciascuna Società dilettantistica e/o giovanile a mezzo posta elettronica. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Segretario Organizzativo delle Rappresentative Regionali, Giuseppe Gialluisi, ai seguenti contatti:

- Uff.	080.5699018
- Fax	080.5648960
- Mob.	335.5284966
- E-mail	g.gialluisi@figc.it

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

PROGETTO STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO Anno Scolastico 2022-2023

In merito al “**Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello**”, emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota n. 2359 del 22/07/2022, destinato a Studenti-atleti impegnati in attività sportive agonistiche, da individuarsi sulla base di specifici requisiti contenuti nell' “**Allegato 1**” alla nota di avvio del progetto, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l'anno scolastico 2022/23, si fa presente quanto segue:

- Il soggetto certificatore individuato nell'allegato n. 1 dello status di studente-atleta è da ritenersi unicamente le **Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o Leghe di riferimento (o relativi Comitati/Coordinamenti regionali dalle stesse delegate), riconosciute da CONI e CIP.**

Pertanto le associazioni sportive non sono tenute a produrre ed inviare alcuna documentazione a propria intestazione e firma, agli Istituti Scolastici, per non incorrere nella esclusione dal beneficio degli studenti che ne hanno diritto.

Riferimento nota MIUR, link di collegamento: <https://www.miur.gov.it/web/guest/anno-scolastico-2022-2023>

SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 29 DEL 23/08/2022

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

[..] b) Requisiti per il riconoscimento.....

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] 9) Organizzazione di un “**Programma di Informazione**” realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2023 e 2 entro il 30 Aprile 2023) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE BAT

Società: A.S.D. LIBERTY CANOSA
Luogo: Palestra "M. Lagrasta" (Viale I° Maggio – CANOSA DI PUGLIA (BT))
Data: 13/12/2022 (ore 18:30)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Nutrizione del giovane calciatore"
Relatore: Dott. Valerio CICCOLELLA (Nutrizionista)

MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI SABATO 10 DICEMBRE 2022

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/12/2022	5 R	TRANI	FUTSAL BARLETTA	10/12/2022	16:00	15:00	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/12/2022	5 R	VIRTUS SAN FERDINANDO	PROGETTO UOMO CANOSA	10/12/2022	09:00	15:00	

MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/12/2022	5 R	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	VICTOR ANDRIA	11/12/2022	15:00	15:00	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/12/2022	5 R	VICTOR ANDRIA	SPORTING CLUB	11/12/2022	15:30	09:00	."C.S. PONTE LAMA" TRANI

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SPIRITO SANTO BARLETTA	ETRA BARLETTA 2008 sq.C	R	12/12/2022 17:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VICTOR ANDRIA	PALESE	R	15/12/2022 15:00	CAMPO COM. S. ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SOCCER TRANI	DI DOMENICO FOOTBALL	R	17/12/2022 15:30	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
VICTOR ANDRIA	MEDAGLIE D ORO	R	17/12/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
DREAM TEAM BARLETTA	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	R	18/12/2022 09:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
OLIMPIADIBISCEGLIE	PALESE	R	18/12/2022 11:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE

RISULTATI

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02 - 03 - 04 - 05/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
BORGOVILLA CALCIO SPORT	- BARLETTA 1922	0 - 4	

GIRONE B - 4 Giornata - R			
DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	- CITTA DI TRANI 2019	2 - 1	
DON UVA CALCIO 1971	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	5 - 1	
VICTOR ANDRIA	- REAL BISCEGLIE	0 - 8	

GIRONE C - 4 Giornata - R			
FUTSAL BARLETTA	- CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	0 - 17	
OLIMPIADIBISCEGLIE	- DI DOMENICO FOOTBALL	0 - 10	

GIRONE D - 4 Giornata - R			
CANOSA	- ETRA BARLETTA 2008	1 - 3	
TOP PLAYER MINERVINO	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	4 - 8	

GIRONE E - 4 Giornata - R			
PARROCCHIA IMMACOLATA	- PROGETTO UOMO CANOSA	0 - 3	
SOCCER TRANI	- LIBERTY CANOSA	6 - 0	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02 - 03 - 04 - 05 - 06/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
ETRA BARLETTA 2008 sq.B	- VIRTUS SAN FERDINANDO	10 - 2	
LIBERTY CANOSA	- MINERVA	3 - 2	
PROGETTO UOMO CANOSA	- AUDACE TRINITAPOLI	1 - 1	

GIRONE B - 4 Giornata - R			
SPORTING CLUB	- SOCCER TRANI	0 - 9	
VIRTUS ANDRIA	- VICTOR ANDRIA	0 - 6	

GIRONE C - 4 Giornata - R			
BARLETTA 1922	- BORGOVILLA CALCIO SPORT	3 - 0	
ETRA BARLETTA 2008	- SPIRITO SANTO BARLETTA	11 - 0	

GIRONE D - 4 Giornata - R			
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	- REAL BISCEGLIE	7 - 2	
DI DOMENICO FOOTBALL	- OLIMPIADIBISCEGLIE	2 - 1	

GIRONE E - 4 Giornata - R			
FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	- CANOSA	3 - 0	
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	- TRANI	4 - 0	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11 – 01-02/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
DI DOMENICO FOOTBALL	- OLIMPIADIBISCEGLIE	2 - 1	
MEDAGLIE D ORO	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	1 - 2	
SOCCER TRANI	- DREAM TEAM BARLETTA	1 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04 - 05/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
DREAM TEAM BARLETTA	- DI DOMENICO FOOTBALL	2 - 2	
OLIMPIADIBISCEGLIE	- MEDAGLIE D ORO	8 - 0	
PALESE	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	2 - 1	
VICTOR ANDRIA	- SOCCER TRANI	1 - 4	

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

CAMPIONATO ALLIEVI “UNDER 17”

GARE DEL 05/12/2022

GIRONE A - 4 Giornata – R			
SPIRITO SANTO BARLETTA	- ETRA BARLETTA 2008 sq.C	-	I

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15”

GARE DEL 26/11/2022

GIRONE A - 3 Giornata – R			
MINERVA	- PROGETTO UOMO CANOSA	-	K

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GARE DEL 02/12/2022

GIRONE A - 4 Giornata – R			
VICTOR ANDRIA	- PALESE	-	W

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

CLASSIFICHE

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE A

Società		Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen

1	A.S.D.BARLETTA 1922	15	7	5	0	0	19	3	16	0
2	A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	10	6	3	1	1	15	7	8	0
3	A.S.D.ATHENA CALCIO BARLETTA	4	7	1	1	3	8	12	4-	0
4	A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT	0	7	0	0	5	1	21	20-	0
5	ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq. C	0	7	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA										
GIOR. DATA		SQUADRA OSPITANTE			SQUADRA OSPITE			COD.MOTIV.		
04/R	5/12/22	SPIRITO SANTO BARLETTA			ETRA BARLETTA 2008			sq.C I		

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	*****	
-----*											
1 A.S.D.REAL BISCEGLIE	16	9	5	1	1	42	9	33	0	*****	
2 A.S.D.DON UVA CALCIO 1971	16	9	5	1	1	23	3	20	0	*****	
3 A.S.D.VICTOR ANDRIA	12	9	4	0	4	23	25	2-	0	*****	
4 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	9	9	3	0	4	16	27	11-	0	*****	
5 A.S.D.CITTA DI TRANI 2019	0	9	0	0	7	8	48	40-	0	*****	
6 *FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq. B	0	9	0	0	0	0	0	0	0	*****	
***** * = FUORI CLASSIFICA -----*											

GIRONE C

Società		Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
-----*										
1	A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	19	8	6	1	1	57	6	51	0
2	U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	19	7	6	1	0	51	4	47	0
3	A.S.D.TRANI	9	7	3	0	4	32	16	16	0
4	A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	6	7	2	0	5	17	39	22-	0
5	A.S.D.FUTSAL BARLETTA	0	7	0	0	7	5	97	92-	0

GIRONE D

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 ACSD ETRA BARLETTA 2008	21	8	7	0	1	35	8	27	0	
2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	18	7	6	0	1	35	16	19	0	
3 A.S.D.CANOSA	7	7	2	1	4	10	21	11-	0	
4 A.S.D.TOP PLAYER MINERVINO	4	7	1	1	5	17	31	14-	0	
5 A.S.D.SPORT SPINAZZOLA	3	7	1	0	6	11	32	21-	0	

GIRONE E

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	16	8	5	1	0	19	4	15	0	
2 A.S.D.SOCCER TRANI	13	7	4	1	1	25	5	20	0	
3 A.S.D.LIBERTY CANOSA	3	7	1	0	4	7	16	9-	0	
4 A.S.D.PARROCCHIA IMMACOLATA	0	7	0	0	5	2	28	26-	0	
5 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq. B	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

Accedono alla successiva fase regionale le squadre prime classificate di ciascun girone. In caso di arrivo a pari punti tra due squadre la prima classificata sarà designata mediante gara di spareggio come previsto dall'art. 51, comma 6, delle NOIF.

In caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre verrà compilata la classifica avulsa come previsto dall'art. 51, comma 6, delle NOIF.

La migliore seconda classificata verrà designata secondo i seguenti criteri:

- 1) migliore media punti ottenuta dividendo i punti in classifica per le gare disputate utili ai fini della classifica.**
- 2) migliore differenza reti generale;**
- 3) migliore posizione nella classifica disciplina.**

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

GIRONE A

Società		Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

	1 A.S.D.LIBERTY CANOSA	19	9	6	1	0	20	8	12	0	
	2 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	11	8	3	2	1	6	4	2	0	
	3 A.S.D.VIRTUS SAN FERDINANDO	7	9	2	1	4	20	17	3	0	
	4 A.S.D.MINERVA	6	8	2	0	5	14	23	9	0	
	5 A.S.D.AUDACE TRINITAPOLI	5	9	1	2	4	10	18	8	0	
	6 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq. B	0	9	0	0	0	0	0	0	0	

* = FUORI CLASSIFICA											
GIOR. DATA				SQUADRA OSPITANTE				COD.MOTIV.			
03/R 26/11/22 MINERVA				SQUADRA OSPITE PROGETTO UOMO CANOSA				K			

GIRONE B

Società		Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
-----*										
	1 A.S.D.SOCCER TRANI	24	8	8	0	0	69	2	67	0
	2 A.S.D.VICTOR ANDRIA	15	7	5	0	2	41	8	33	0
	3 POL.D.VIRTUS ANDRIA	7	7	2	1	4	8	30	22-	0
	4 A.S.D.SPORTING CLUB	6	7	2	0	5	15	37	22-	0
	5 A.D. POL. TRANI 2006	1	7	0	1	6	7	63	56-	0

GIRONE C

Società				Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen

*												*
	1	ACSD	ETRA BARLETTA 2008	17	7	5	2	0	30	3	27	0
	2	A.S.D.	BARLETTA 1922	17	7	5	2	0	26	2	24	0
	3	A.S.D.	BORGOVILLA CALCIO SPORT	10	8	3	1	4	11	20	9-	0
	4	A.P.D.	BRASILEA BARLETTA	7	7	2	1	4	11	20	9-	0
	5	A.S.D.	SPIRITO SANTO BARLETTA	0	7	0	0	7	3	36	33-	0

GIRONE D

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	19	7	6	1	0	25	6	19	0	
2 A.S.D.UNIONE CALCIO	15	7	5	0	2	27	12	15	0	
3 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	11	7	3	2	2	14	9	5	0	
4 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	7	7	2	1	4	16	18	2-	0	
5 A.S.D.REAL BISCEGLIE	0	8	0	0	8	8	45	37-	0	

GIRONE E

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.TRANI	15	8	5	0	1	29	6	23	0	
2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	9	7	3	0	2	28	8	20	0	
3 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	4	7	1	1	4	7	28	21-	0	
4 A.S.D.CANOSA	4	7	1	1	3	5	27	22-	0	
5 *FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
----- = FUORI CLASSIFICA -----*										

Accedono alla successiva fase regionale le squadre prime classificate di ciascun girone. In caso di arrivo a pari punti tra due squadre la prima classificata sarà designata mediante gara di spareggio come previsto dall'art. 51, comma 6, delle NOIF.

In caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre verrà compilata la classifica avulsa come previsto dall'art. 51, comma 6, delle NOIF.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"
GIRONE A

=====										
Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 A.S.D.SOCCER TRANI	34	12	11	1	0	57	7	50	0	
2 A.S.D.DREAM TEAM BARLETTA	22	12	6	4	2	39	13	26	0	
3 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	21	12	6	3	3	45	15	30	0	
4 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	17	12	5	2	5	36	18	18	0	
5 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	14	12	4	2	6	24	27	3-	0	
6 A.S.D.VICTOR ANDRIA	10	11	2	4	5	19	29	10-	0	
7 A.P.D.MEDAGLIE D ORO	10	12	3	1	8	16	47	31-	0	
8 A.S.D.PALESE	4	11	1	1	9	7	87	80-	0	

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
04/R 2/12/22	VICTOR ANDRIA	PALESE	W

Accedono alla successiva fase regionale le prime tre squadre classificate. In caso di arrivo a pari punti tra due squadre la qualificata sarà designata mediante gara di spareggio come previsto dall'art. 51, comma 6, delle NOIF.

In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre la squadra qualificata sarà designata mediante compilazione della classifica avulsa come previsto dall'art. 51, comma 6, delle NOIF.

PROGRAMMA GARE

TORNEO ESORDIENTI MISTI A 9

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
TRANI	GOLDEN BOYS MARGHERITA	R	19/12/2022 16:00	CAMPO PRIV. "POL. PONTE LAMA"	TRANI
AUDACE TRINITAPOLI	VIRTUS CORATO	R	21/12/2022 17:00	CAMPO COMUNALE	TRINITAPOLI
ETRA BARLETTA 2008	REAL BISCEGLIE	R	23/12/2022 15:15	CAMPO "C.S. BARBERINI"	BARLETTA

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BARLETTA 1922	TRANI sq.B	R	21/12/2022 17:00	CAMPO "C.S. BARBERINI"	BARLETTA
SOCCER RUVO	ETRA BARLETTA 2008 sq.B	R	23/12/2022 17:00	CAMPO COMUNALE E.A.	TERLIZZI
Riposa:	LIBERTY CANOSA				

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VICTOR ANDRIA	OLIMPIADIBISCEGLIE	R	19/12/2022 15:00	CAMPO "MADONNA D'ALTOMARE"	ANDRIA
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	CANOSA	R	22/12/2022 17:00	SPORT ACADEMY VILLAGE	ANDRIA
Riposa:	SOCCER TRANI				

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	R	21/12/2022 17:00	SPORT ACADEMY VILLAGE	ANDRIA
SOCCER TRANI sq.B	POL. TRANI 2006	R	23/12/2022 18:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
Riposa:	VIRTUS ANDRIA				

GIRONE E - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SPORTING CLUB	DI DOMENICO FOOTBALL	R	19/12/2022 17:30	"CENTRO SPORTIVO LIG"	BARLETTA
VIRTUS ANDRIA sq.B	PROGETTO UOMO CANOSA	R	21/12/2022 18:00	CAMPO SPORTIVO PRIVATO "ARCA"	ANDRIA
Riposa:	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.C				

TORNEO ESORDIENTI MISTI A 5

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
APULIA TRANI	LIBERTY CANOSA	R	19/12/2022 18:00	APULIA CENTER	TRANI
PSG SOCCER SAN GERARDO	DIAZ	R	19/12/2022 16:00	CAMPO POL. S. GERARDO	CORATO
Riposa:	ATHENA CALCIO BARLETTA				

TORNEO PULCINI MISTI A 7

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VICTOR ANDRIA	APULIA TRANI	R	19/12/2022 16:00	CAMPO "MADONNA D'ALTOMARE"	ANDRIA
ETRA BARLETTA 2008	GOLDEN BOYS MARGHERITA	R	20/12/2022 16:30	CAMPO "C.S. BARBERINI	BARLETTA
VIRTUS ANDRIA	SACRA FAMIGLIA CORATO	R	22/12/2022 17:00	SPORTIVO PRIVATO "ARCA"	ANDRIA

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SOCCER RUVO	REAL BISCEGLIE	R	20/12/2022 18:00	C.S. DERBY COUNTRY	RUVO DI PUGLIA
GRAN FOOTBALL CORATO	VIRTUS ANDRIA sq.B	R	22/12/2022 17:00	C.S. TEDONE	CORATO
Riposa:	BARLETTA 1922				

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VIRTUS CORATO	BRASILEA BARLETTA	R	19/12/2022 17:00	CENTRO SPORTIVO "MALDERA"	CORATO
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.C	LIBERTY CANOSA	R	20/12/2022 15:30	SPORT ACADEMY VILLAGE	ANDRIA
SOCCER TRANI	ETRA BARLETTA 2008 sq.C	R	22/12/2022 17:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
CANOSA	DREAM TEAM BARLETTA	R	21/12/2022 17:00	PARROCCHIA DELL'ASSUNTA	CANOSA DI PUGLIA
TOP PLAYER MINERVINO	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	R	21/12/2022 18:00	C.S. "TONIO GOAL"	MINERVINO MURGE
Riposa:	OLIMPIADIBISCEGLIE				

GIRONE E - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
TRANI	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	R	21/12/2022 17:30	CAMPO PRIV. "POL. PONTE LAMA"	TRANI
ETRA BARLETTA 2008 sq.B	DI DOMENICO FOOTBALL	R	23/12/2022 16:30	CAMPO "C.S. BARBERINI"	BARLETTA
Riposa:	PROGETTO UOMO CANOSA				

TORNEO PULCINI A 5 1° ANNO

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VICTOR ANDRIA	TRANI	R	21/12/2022 15:00	ORATORIO PIERGIORGIO FRASSATI	ANDRIA
CANOSA	LIBERTY CANOSA	R	22/12/2022 18:00	PARROCCHIA DELL'ASSUNTA	CANOSA DI PUGLIA
SACRA FAMIGLIA CORATO	PSG SOCCER SAN GERARDO	R	22/12/2022 17:00	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	CORATO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco Piciaccia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 06/12/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GARE DEL 5/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/12/2022 SPIRITO SANTO BARLETTA - ETRA BARLETTA 2008 sq.C

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che il Direttore di gara, al 32' del 2° tempo, in seguito ad un grave infortunio occorso ad un calciatore della società SPIRITO SANTO BARLETTA che rendeva necessario l'intervento dell'ambulanza, circostanza che creava in tutti i partecipanti alla gara uno stato d'animo che non consentiva la prosecuzione della stessa, sospendeva definitivamente la gara

DEMANDA

alla Delegazione Provinciale BAT per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara.

GARE DEL 2/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MANNA LUCA

(CITTA DI TRANI 2019)

GARE DEL 3/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

RUGGIERO RICCARDO (VICTOR ANDRIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SANTO MICHELE (BORGOVILLA CALCIO SPORT) MALCANGI ANDREA (LIBERTY CANOSA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DICATALDO MATTEO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)

GARE DEL 4/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE E DIFFIDA

PARROCCHIA IMMACOLATA

Per mancata richiesta della Forza Pubblica.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPORUSSO RUGGIERO (OLIMPIADIBISCEGLIE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PEPE MICHAEL (ETRA BARLETTA 2008)

AMMONIZIONE (III INFR)

BAILON EMANUELE PIO (CANOSA) CAPUANO RAFFAELE (ETRA BARLETTA 2008)
GRIMALDI RICCARDO (PROGETTO UOMO CANOSA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PATRUNO GIOVANNI (PROGETTO UOMO CANOSA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MINERVINI ANDREA (OLIMPIADIBISCEGLIE) ALBRIZIO FEDELE (PARROCCHIA IMMACOLATA)

GARE DEL 5/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

NESTA ALESSANDRO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LA NOTTE MATTIA (DON UVA CALCIO 1971)

MINAFRA ROBERTO (SPIRITO SANTO BARLETTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FIGORELLA STEFANO (ETRA BARLETTA 2008 sq.C)

PAPA MICHELE

(FOOTBALL ACADEMY
ANDRsq.B)

MEMEO FRANCESCO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

SASSI ALESSANDRO

(TOP PLAYER MINERVINO)

VENDOLA GIACOMO (TOP PLAYER MINERVINO)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15”

GARE DEL 2/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

GUAGLIONE VINCENZO (ETRA BARLETTA 2008 sq.B)

PORCELLA FRANCESCO (ETRA BARLETTA 2008 sq.B)

GARE DEL 3/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CONDEMI CARMINE (LIBERTY CANOSA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 22/12/2022

LAMANNA GIUSEPPE (BARLETTA 1922)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIZZI SAVINO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIAZZOLLA COSIMO (BARLETTA 1922)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPACCHIONE BIAGIO ANTONIO	(BORGOVILLA CALCIO SPORT)	DI NUNNO DOMENICO	(LIBERTY CANOSA)
UJKA INDRIT	(LIBERTY CANOSA)	LASTELLA LUIGI	(MINERVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PESCE SAVINO	(BORGOVILLA CALCIO SPORT)	CELA KLODIAN	(LIBERTY CANOSA)
MOREA SABINO GERARDO	(LIBERTY CANOSA)		

GARE DEL 4/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE E DIFFIDA

CORATO CALCIO 1946 A.S.D.

Per mancata richiesta della Forza Pubblica.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMORUSO NICOLO (OLIMPIADIBISCEGLIE)

A fine gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

SANSARO VITTORIO	(SOCCER TRANI)	SERNIA ALBERTO	(SPORTING CLUB)
------------------	----------------	----------------	-----------------

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSCINO FRANCESCO	(CANOSA)	PAPAGNI DANILO NICOLA	(OLIMPIADIBISCEGLIE)
LABROCA CHRISTIAN	(VICTOR ANDRIA)		

GARE DEL 5/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SINISI SEBASTIANO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SINIGAGLIA MATTIA (TRANI)

GARE DEL 6/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 22/12/2022

SARCINA FRANCESCO (AUDACE TRINITAPOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DATTEO CHRISTIAN (AUDACE TRINITAPOLI)

A fine gara.

RINELLA CLAUDIO (PROGETTO UOMO CANOSA)

A fine gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

DI GIULIO PIETRO (AUDACE TRINITAPOLI)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GARE DEL 29/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SOLDANO FRANCESCO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

GARE DEL 30/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

RUTA ANTONIO (DI DOMENICO FOOTBALL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DE FEUDIS ANTONIO
SALVATO (OLIMPIADIBISCEGLIE)

TRIONE GABRIELE (OLIMPIADIBISCEGLIE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONGELLI FLAVIO (DI DOMENICO FOOTBALL)

GARE DEL 1/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SANSARO VITTORIO (SOCCER TRANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

TEDESCO CRISTIAN MICHEL (DREAM TEAM BARLETTA)

PAPPALETTERA MICHELE (SOCCER TRANI)

GARE DEL 5/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DE NIGRIS GIACOMO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/12/2022

ZAGARIA SALVATORE (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

A fine gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

STASI FABIO ALFONSO (DI DOMENICO FOOTBALL)

STRAZIOTA ROBERTO PIO (PALESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

FACCILONGO DYLAN (PALESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ACOCELLA PASQUALE (DREAM TEAM BARLETTA)
MONNO MARIO (PALESE)

CAMASTA FABIO (PALESE)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. TAURISANO 1939 – A.S.D. ATLETICO TRICASE del 20/11/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. TAURISANO 1939, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 19/12/2022, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARA: A.S.D. GIOCO CALCIO TRA AMICI – A.S.D. REAL CAROVIGNO del 26/11/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. REAL CAROVIGNO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 19/12/2022, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (Componente) e dell'Avv. Daniele Labianca (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 28 Novembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento:

Con tempestivo reclamo del 22/11/2022, seguito a rituale e tempestivo preannuncio del 18/11/2022, la Gallipoli Football 1909 ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 17/11/2022, nella parte in cui il Giudice Sportivo Territoriale, operante presso il Comitato Regionale Puglia, ha comminato al calciatore Samuel Gomez (Gallipoli Football 1909) la squalifica per 3 giornate, poiché *“a gioco fermo colpiva con un pugno al petto un avversario che cadeva al suolo dolorante”*.

La reclamante ha precisato che l'evento era stato percepito dall'Assistente n. 2 e da questi riferito all'arbitro – che ha poi decretato l'espulsione del proprio tesserato.

L'istante ritiene che la condotta del giocatore dovrebbe essere sussumibile nella previsione dell'art. 39 C.G.S. (condotta gravemente antisportiva) e non già nella fattispecie prevista dall'art. 38 C.G.S. (condotta violenta). Dichiaro che un tesserato del Ginosa avrebbe proferito un insulto di matrice razziale nei confronti del sig. Gomez il quale, per reazione, si sarebbe limitato a spintonare tale avversario sul petto - senza alcuna significativa forza - al solo fine di allontanarlo da sé.

Aggiunge che il *“pugno al petto”* indicato nel referto non indicherebbe un pugno forte e/o violento ed evidenzia che il tesserato del Ginosa abbia ripreso a giocare senza l'intervento dei sanitari.

Quindi invoca, in via preliminare, l'attenuante di cui all'art. 13.1 lettera A) C.G.S. (la cosiddetta attenuante derivante dalla provocazione).

Nel merito chiede che la squalifica sia ridotta a 2 giornate, richiamando un precedente della Corte Sportiva di Appello Nazionale del 19/9/2022 ed un'ulteriore decisione della citata Corte del 27/4/2022.

In via preliminare la Corte da atto di aver chiesto ed ottenuto dall'Assistente n. 2 supplemento di rapporto, in ordine alla gara in esame, da cui si evince quanto segue:

- 1) l'assistente non ha ascoltato alcuna frase provocatoria e/o discriminatoria indirizzata al sig. Samuel Gomez, anche perché ad una certa distanza dal luogo dove è avvenuto lo scontro fisico;
- 2) dalla sua posizione ha visto il braccio del sig. Samuel Gomez flettersi per caricare e poi distendersi per affondare il colpo in danno dell'avversario, escludendo esplicitamente che possa essersi trattato di una spinta per allontanare l'avversario.

Quindi, in ordine alla circostanza attenuante invocata, la reclamante non ha fornito alcuna prova al Collegio, né l'Assistente n. 2 ha confermato i presupposti della provocazione.

Nel merito il Collegio rileva che sia proprio la giurisprudenza richiamata dalla controparte a confermare la corretta valutazione effettuata dal Giudice Sportivo Territoriale: infatti la recente sentenza n. 9 del 19/9/2022, emessa dalla Corte d'Appello Sportiva Nazionale, ha ridotto da 3 a 2 giornate la squalifica ad un calciatore *“per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata sul volto”*.

È documentalmente più grave la condotta del sig. Samuel Gomez, confermata dall'assistente di gara, consistita nell'aver colpito un avversario, con un pugno sul petto, facendolo stramazzare al suolo dolorante.

Anche con riferimento alla decisione della citata Corte n. 265 del 27/4/2022 si rileva che, nel caso di specie, il gesto non è stato posto in essere con media intensità ed al solo scopo di allontanare il contendente, ma con lo scopo deliberato di colpirlo, rimanendo le eventuali conseguenze fisiche un evento accessorio, non essenziale ai fini del decidere.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 28 novembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B

Gara: A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI – A.S.D. NOVOLI del 06/11/2022, in ordine al reclamo proposto dall'A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 10/11/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva irrogata al sig. DI GENNARO Francesco, allenatore in seconda della società reclamante, la squalifica fino al 10.02.2023 ed al sig. CARROZZA Marco, allenatore dei portieri della società reclamante, la squalifica fino al 10.12.2022.

Ritenuto in fatto

Con atto dell'11 novembre 2022, la società A.S.D. Città di Gallipoli – a mezzo del proprio difensore munito di procura alle liti – preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe specificata. Con lo stesso atto la reclamante richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del giudice di prime cure, i quali le venivano inviati il successivo 16 novembre.

Con atto del 20 novembre 2022 la reclamante proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, reclamo ex art. 76, comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 56 del 10 novembre 2022, con cui quest'ultimo aveva irrogato al sig. Di Gennaro Francesco (allenatore in seconda presso la società reclamante) ed al sig. Carrozza Marco (preparatore dei portieri presso la medesima) le sanzioni ritenute di giustizia.

Con decreto del 22 novembre 2022, pubblicato sul C.U. n. 63 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo.

La società reclamante motiva il gravame affidando le proprie censure ad un unico motivo di ricorso, lamentando l'erroneità della decisione gravata, tanto sotto il profilo del travisamento del fatto da parte del direttore di gara quanto con riferimento all'aspetto di una pretesa (e non considerata) finalità conciliativa dell'azione dei due tesserati, da valutarsi – s'immagina – sotto il profilo attenuante del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato.

Per controvertire l'attendibilità e credibilità (se non, probabilmente, la stessa fidejacentia) del referto di gara, atto posto a esclusivo fondamento della pronuncia impugnata, la reclamante non ha formulato richiesta di assunzione di prove testimoniali.

Conclusivamente, ella richiede l'annullamento e, in subordine, la mitigazione delle sanzioni irrogate dal giudice di prime cure.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, del Codice.

All'esito dell'udienza è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo è infondato.

L'atto di gravame si basa su di una ricostruzione fattuale assertiva, apodittica e meramente soggettiva ad opera della società reclamante.

La pacifica – e non smentita – gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale rinviene piena e convincente prova negli atti di causa e, in particolare, nel referto dell'assistente arbitrale n. 1, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti dei tesserati sanzionati.

Entrambi i tecnici destinatari di sanzione hanno, difatti, posto in essere – con diversità di accenti – condotte certamente inquadrabili nel paradigma sanzionatorio della condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S. (la quale, in mancanza – per i tecnici – di una fattispecie corrispondente a quella prevista dal precedente art. 38, dovrebbe trovare applicazione anche alle condotte violente commesse da non calciatori). Peraltro, l'ampio compasso edittale, conformato dalla fattispecie astratta in esame, appare idoneo a censurare tanto condotte violente (come, in effetti, risulta essere stata quella commessa dal Di Gennaro) quanto condotte lesive, ma non qualificabili come propriamente violente (quale quella commessa dal Carrozza). Di tale ampia discrezionalità ha mostrato buon governo il giudice di primo grado il quale ha opportunamente distinto, a livello commisurativo, il disvalore d'azione degli atti imputabili ai due tesserati, senza sconfinare in un utilizzo irragionevole, sproporzionato e incoerente del potere di quantificazione sanzionatoria.

Va peraltro evidenziato come la ricostruzione alternativa proposta nell'atto di gravame, asseritamente fondata (anche) sul contributo cognitivo di altri tre tesserati, sia rimasta priva della necessaria concretizzazione, poiché la reclamante non ha richiesto (né sollecitato) l'assunzione di prova testimoniale. Tale contegno processuale appare, *a fortiori*, inidoneo a privare il referto del Direttore di gara della fede privilegiata prevista dall'art. 61 C.G.S. e da granitica giurisprudenza proveniente dai massimi organi del sistema della giustizia sportiva.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD Città di Gallipoli;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 28 novembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B

Gara: A.S.D. UGENTO CALCIO – A.S.D. AVETRANA CALCIO del 23.10.2022, in ordine al reclamo proposto dall'A.S.D. UGENTO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 10.11.2022, a mezzo della quale veniva irrogata, su ricorso della A.S.D. AVETRANA CALCIO, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 in favore della ricorrente, per posizione irregolare del calciatore Giuseppe IMPERATO (18.05.2005), tesserato della A.S.D. UGENTO CALCIO, oltre alla squalifica per una giornata in danno di quest'ultimo.

Oggetto: artt. 10 e 21 CGS

Ritenuto in fatto

Con PEC dell'11 novembre 2022 la società A.S.D. UGENTO CALCIO preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe specificata. Con lo stesso atto la reclamante richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del giudice di prime cure, i quali le venivano inviati il successivo 14 novembre.

Con atto del 18 novembre 2022 la reclamante proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 56 del 10 novembre 2022, con cui quest'ultimo aveva irrogato, su ricorso della A.S.D. AVETRANA CALCIO, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 in favore della ricorrente, per presunta posizione irregolare del calciatore IMPERATO Giuseppe (18.05.2005), tesserato della A.S.D. UGENTO CALCIO, oltre alla squalifica per una giornata in danno di quest'ultimo.

La società reclamante motiva il gravame affidando le proprie censure a due motivi di ricorso.

Il primo avente ad oggetto la differenza terminologica che il C.G.S. detta in tema di gara dichiarata irregolare (art. 10, comma V, lett. c) e gara annullata (art. 21, comma IV).

Il secondo avente ad oggetto l'analisi della disciplina relativa alla definitività delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, in tema di gare annullate (art. 21, comma IV).

Per entrambi i motivi di gravame, considerati anche separatamente, la società reclamante richiede la riforma integrale della decisione del Giudice di prime cure, oggetto di impugnativa.

Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma 2 del C.G.S.

All'esito dell'udienza, dopo l'esposizione effettuata dal relatore, cui è seguita l'illustrazione dei motivi di reclamo da parte dell'Avv. Domenico ZINNARI per conto della A.S.D. UGENTO CALCIO e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

In via preliminare il Collegio rimarca che non analizzerà il primo motivo di ricorso, sia perché ritenuto non discriminante ai fini della decisione sia per quanto sarà indicato nel capoverso successivo.

Il reclamo è fondato in merito al secondo motivo di gravame che, pertanto, sarà l'unico oggetto di disamina nel prosieguo di questo provvedimento, essendo da solo sufficiente a fondare i motivi della decisione, presa secondo il principio della ragione più liquida e quindi del brocardo "*nihil fit plura quod fieri potest per pauciora*".

Il motivo di reclamo, esposto nell'atto di impugnazione del 18.11.2022, si basa sull'analisi approfondita dell'interpretazione della norma prevista dal IV comma dell'art. 21 del C.G.S., a mente della quale: **"le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo"**.

Nel caso che ci occupa il tesserato della società reclamante IMPERATO Giuseppe (18.05.2005), precedentemente squalificato per una giornata con C.U. n. 37 del 29.9.2022 in riferimento alla gara del 25.9.2022, non era stato schierato in campo nella successiva gara del 2.10.2022 tra l'A.S.D. UGENTO CALCIO e l'U.G. MANDURIA SPORT.

Tale ultima gara, con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul C.U. nr. 46 del 20.10.2022, veniva dichiarata irregolare per violazione della Regola 3 punto 8 del Regolamento del Gioco Calcio, come derogata dal C.U. FIGC n. 295/A del 30.6.22, relativa al numero massimo dei calciatori di riserva da indicare nella distinta di gara e, per l'effetto, ne veniva disposta la ripetizione ai sensi e per gli effetti di cui al V° comma lett. C) dell'art. 10 C.G.S.

Il Giudice di prime cure, sul presupposto che alla data dello svolgimento della gara oggetto del reclamo che ci occupa (23.10.2022), la società reclamante avesse piena conoscenza legale della dichiarazione di irregolarità della gara del 2.10.2022 - in cui il proprio tesserato non era stato schierato - aveva pertanto ritenuto non effettivamente scontata la squalifica comminata (secondo il principio dell'effettiva afflittività della sanzione) e che, pertanto, lo stesso non potesse partecipare a quella contro l'A.S.D. AVETRANA CALCIO.

Invero deve evidenziarsi che l'art. 21 comma IV del C.G.S. usa due espressioni - che parla di gare "(...) successivamente annullate con decisione definitiva degli organi della giustizia sportiva", o di gara "(...) immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo".

In sostanza, con la locuzione "**provvedimento definitivo**" deve intendersi quel provvedimento che chiude intangibilmente la questione, che si può avere: o col passaggio in giudicato della decisione di I° grado, quando la medesima non è stata impugnata o, se è stata impugnata, col passaggio in giudicato della decisione di II° grado (in disparte la possibilità dell'impugnativa Presidenziale della decisione di II° grado che, in effetti, non solo è del tutto residuale ma che, di fatto, sposterebbe ancora più in là la definitività del provvedimento assunto).

Come correttamente osservato dalla reclamante, solo un provvedimento di natura definitiva circa l'annullamento della gara può comportare l'irrelevanza dell'avvenuta espiazione della sanzione (*rectius* squalifica) in quella partita.

Nel caso di specie, al momento della disputa della gara del 23.10.2022 (A.S.D. UGENTO c/A.S.D. AVETRANA) il provvedimento che aveva dichiarato irregolare la gara del 2.10.2022 (A.S.D. UGENTO c/U.G. MANDURIA SPORT), pubblicato il 20.10.2022, era ancora passibile di preannuncio di reclamo (da trasmettersi via PEC entro due giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare, ex art. 76 II° comma C.G.S.) che, in effetti, attraverso l'applicazione dell'art. 155 del codice di procedura civile (norma pacificamente applicabile nell'ambito della giustizia sportiva, secondo molteplici pronunce (C.F.A. decisione 18.1.2021 in C.U. n. 72/C.F.A. – C.F.A. decisione del 5.11.2021 in C.U. n. 33/C.F.A.) e, da ultimo, decisione nr. 55 del 7.10.2022 del Tribunale Federale Nazionale), scadeva lunedì 24 ottobre 2022.

Per tali ragioni il giocatore IMPERATO Giuseppe (18.05.2005), in mancanza di definitività del provvedimento assunto dal Giudice di prime cure circa l'irregolarità della gara del 2.10.2022, poteva essere utilmente schierato nella gara oggetto dell'odierno reclamo, non trovandosi in posizione irregolare.

Infatti, la prima gara utile successiva alla definitività del provvedimento di irregolarità citato, deve intendersi quella disputata il 30.10.2022 (A.S.D. UGENTO c/A.S.D. GINOSA) dove, proprio in ossequio alla norma in commento, il tesserato della reclamante non è stato schierato.

Sul punto la Corte Federale d'Appello - con decisione n. 10 del 28.2.2005 – in C.U. n. 32/C.F.A. ha statuito: *"può dunque affermarsi che, in caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva all'acquisizione di definitività del provvedimento pubblicato di annullamento. Diversamente opinando si correrebbe il rischio, evidentemente, di aggravare ingiustamente la posizione del calciatore squalificato, che potrebbe dover scontare ulteriori penalità senza averne titolo (ad es. nel caso di riforme in appello della pronuncia di annullamento della gara). Atteso che, dunque, al momento della disputa della gara in oggetto i termini per l'impugnazione della pronuncia di annullamento della gara con il Guidonia non erano ancora spirati, il calciatore Cipollone era legittimato a parteciparvi"*.

Ed ancora il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D., con decisione pubblicata sul C.U. n. 52/2018 afferma che *"va valorizzata la locuzione "provvedimento definitivo", da intendersi quale provvedimento che chiude intangibilmente la questione – che può aversi o con il passaggio in giudicato della decisione di 1° grado (quando non è stata impugnata nei 7 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione) o se è stata impugnata, col passaggio in giudicato di 2° grado.*

Considerato che, quando si annulla una gara per errore tecnico dell'arbitro, si deve impedire il formarsi, a seconda delle decisioni che potrebbero essere assunte nel tempo e per ogni grado di giudizio dai vari Giudici Sportivi, di plurime modifiche della classifica, dei risultati di gara e delle squalifiche modifiche che, si avrebbero invece una sola volta, allorché il provvedimento di annullamento di una gara fosse processualmente definitivo e non più impugnabile, ossia sia passato in giudicato Tutto ciò ritenuto il Marongiu aveva titolo per partecipare alla gara in questione, disputata il 21.4.2018, perché a quella data il provvedimento di annullamento della partita Bitti/Li Maccioni, pubblicato il 19.4.2018, non era ancora passato in giudicato, cioè non era ancora definitivo, poiché sarebbe stato ancora possibile che fosse presentato reclamo avverso detto annullamento, dato che il termine del reclamo sarebbe spirato solo il successivo 26.4.2018".

La Corte aderisce al su esposto orientamento giurisprudenziale relativo all'art. 21 co. 4 C.G.S., considerando quale sarebbe stato l'effetto distorsivo di un'eventuale impugnazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale e di una riforma della medesima: il tesserato avrebbe scontato per la seconda volta una giornata di squalifica già scontata in data 2.10.2022 o l'avrebbe scontata in anticipo, in assenza della definitività del provvedimento, con evidenti conseguenze sulla regolarità sportiva delle due partite successive previste in calendario.

A tanto deve aggiungersi come lo stesso tesserato, probabilmente per eccesso di prudenza, non è stato schierato neanche in occasione della gara di ripetizione di quella dichiarata irregolare.

In sostanza l'IMPERATO Giuseppe, dato il particolare accavallarsi delle date relative alle gare disputate rispetto ai provvedimenti del Giudice di prime cure, ha scontato la squalifica di una giornata per ben tre volte: la prima in occasione della gara dichiarata irregolare, la seconda in occasione della gara successiva alla definitività del provvedimento di irregolarità, la terza in occasione della ripetizione della gara dichiarata irregolare.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di dichiarare il calciatore dell'A.S.D. Ugento Imperato Giuseppe (18.05.2005) in posizione regolare, relativamente alla gara in oggetto;
- 2) per l'effetto, di accogliere il reclamo proposto dall'ASD Ugento e di revocare la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 56 del 10.11.2022;
- 3) di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 – 1 in favore dell'A.S.D. Ugento;
- 4) di revocare la squalifica per una giornata di gara, comminata al citato calciatore Imperato Giuseppe;
- 5) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 9 Dicembre 2022.

IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL REGGENTE
(Vito Tisci)